



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14; Fax (06)96154021
Indirizzo e-mail: info@volscambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it



Dasa-Rägister

BS OHSAS 18001:2007
IS-1017-01
EN ISO 14001:2015
IE-0612-01
EN ISO 9001:2015
IQ-0612-01

DETERMINA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE IN AUMENTO ACCORDO QUADRO NOLEGGIO AUTOMEZZI

L'Amministratore Delegato

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Premesso che

in data 04/08/2016 la ditta Fratelli Mazzocchia SpA, con sede in Frosinone via E. Fermi n. 39, ha sottoscritto un accordo quadro con la Volsca Ambiente e Servizi SpA, a seguito di aggiudicazione di gara per il servizio di noleggio dei sottoelencati automezzi adibiti al servizio di igiene urbana :

LOTTO 3 N. 1 Compattatore posteriore non inferiore a 20mc- CIG 67301420E0 di importo pari ad € 150.480 oltre iva

LOTTO 4 N. 2 Compattatori posteriori 30-32 mc- CIG 67301474FF di importo pari ad € 342.000 oltre iva

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 1 del disciplinare di gara e dall'art. 3 dell'accordo quadro, l'importo ed il numero dei mezzi oggetto del contratto sono suscettibili di incremento secondo le esigenze della stazione appaltante, alle medesime condizioni previste.

Considerato che ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D.lgs. 50/2016, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

-se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;

- se la modifica non altera la natura generale del contratto.

Considerato che una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi

essenziali del contratto originariamente pattuiti e se introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti.

Considerato, altresì, che il comma 12 del suddetto art. 106 prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Tutto ciò premesso e considerato

Posto che in data 25/05/2018 scadrà il contratto di noleggio, relativo a un compattatore pari a 26 mc, targato :

FD023PH

Considerato che tale automezzo è necessario per l'espletamento del servizio di igiene urbana e che a fronte della sua riconsegna, come evidenziato dalla relazione tecnica (allegata al presente atto), si procederà alla sostituzione dello stesso, con automezzo pari a 30-32 mc, di cui al lotto 4 di gara .

Considerato che è possibile sostituire il suddetto mezzo, mettendo in atto quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo quadro, ovvero incrementando la fornitura del secondo lotto di gara, agli stessi patti e condizioni ivi previsti.

Considerato che la richiesta di un ulteriore automezzo non modifica la natura sostanziale dell'accordo quadro.

TUTTO CIO' CONSIDERATO

DETERMINA

Di attivare la clausola prevista dall'art. 3 dell'accordo quadro e di incrementare pertanto il numero dei mezzi oggetto del contratto, con il noleggio di un ulteriore costipatore, di prima immatricolazione, pari a 30-32 mc, con le caratteristiche di cui al lotto 4 di gara, in sostituzione dell'automezzo citato in premessa, a seguito della sua scadenza contrattuale. Tale mezzo sarà fornito dalla ditta Mazzocchia agli stessi patti e condizioni stabiliti dall'accordo quadro, ovvero con un canone mensile unitario pari ad € 4.750 oltre iva fino alla scadenza di cui all'art. 2 dell'accordo quadro .

Si dà mandato agli uffici preposti di predisporre gli atti di competenza.

Si dà atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i..

Velletri 08/03/2018


Valscambiente e Servizi SpA
Amministratore Delegato
Mauro Midei

